

Sentenza n. 271 del 2005 (Potestà legislativa delle Regioni in materia di tutela dei dati personali)

La Consulta, investita della questione di costituzionalità della normativa emanata dalla Regione Emilia-Romagna in tema di *privacy*, ha accolto parte delle censure governative affermando la necessità per le Regioni di rispettare i divieti ed i limiti desumibili dalla legislazione statale in materia.

Il giudizio è originato dal ricorso con il quale il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli articoli 12, 13 e 14 della legge della Regione Emilia-Romagna 24 maggio 2004, n. 11 (*Sviluppo regionale della società dell'informazione*) in relazione all'articolo 117, secondo comma, lettere *l*), *m*) e *r*), e sesto comma della Costituzione, nonché ai principi della legislazione statale in materia di protezione dei dati personali.

In particolare, l'articolo 12 contiene la previsione di una generale condivisione delle informazioni ai fini della formazione di un patrimonio informativo comune di supporto alle varie attività di soggetti pubblici e privati che operano in ambito regionale per ogni diversa finalità di interesse pubblico, e l'apertura di tale patrimonio alla disponibilità ed al libero utilizzo di soggetti terzi, estranei ad attività di interesse pubblico. La norma censurata, infatti, prevede che, ferma restando l'applicazione delle norme a tutela della *privacy*, l'insieme delle informazioni acquisite o prodotte nell'esercizio di pubbliche funzioni costituisce patrimonio comune per le attività istituzionali delle pubbliche amministrazioni e degli enti, o associazioni o soggetti privati che operano in ambito regionale per finalità di interesse pubblico, disponendo inoltre che questo patrimonio sia aperto al libero utilizzo di soggetti terzi, con forme e modalità di carattere tecnico disciplinate dalla Giunta regionale. La disposizione in esame prevede, inoltre, che con regolamento regionale sia disciplinata la cessione a privati ed enti pubblici economici dei dati costitutivi del patrimonio informativo pubblico, stabilendo altresì un obbligo sia delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici, sia delle associazioni e dei soggetti privati che operano in ambito regionale per finalità di interesse pubblico, di fornire la disponibilità dei dati contenuti nei propri sistemi informativi nei limiti previsti dal decreto legislativo n. 196 del 2003.

Gli articoli 13 e 14 disciplinano rispettivamente il Sistema informativo regionale (SIR) e la realizzazione da parte della Regione di progetti integrati volti all'accrescimento e alla valorizzazione del patrimonio pubblico di conoscenze.

Secondo il ricorrente, le norme impugnate violerebbero l'articolo 117, secondo e sesto comma, della Costituzione, poiché in materia di tutela dei dati personali sarebbe riservata solo allo Stato la potestà legislativa e regolamentare, dal momento che la legislazione a tutela dei dati personali, derivata dal recepimento nell'ordinamento nazionale di atti internazionali e comunitari,

sarebbe riconducibile alla esclusiva competenza statale in tema di “ordinamento civile” (secondo comma, lettera *l*) e di “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale” (secondo comma, lettera *m*)), nonché a quella in tema di “coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale”(secondo comma, lettera *r*)).

Per la Corte, la legislazione statale incidente sulla tutela dei dati personali, è riconducibile, all’interno delle materie legislative di cui all’articolo 117 Cost., alla categoria dell’ “ordinamento civile”, di cui alla lettera *l*) del secondo comma; alla medesima disposizione ci si deve riferire per quanto attiene alle tutele giurisdizionali delle situazioni soggettive del settore, mentre le disposizioni relative al “garante per la protezione dei dati personali” ed ai suoi poteri sono riconducibili alla lettera *g*) del medesimo comma concernente l’ “ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali”. Non è invece possibile fare riferimento, come prospettato dall’Avvocatura erariale, alla competenza esclusiva dello Stato in tema di “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”, di cui alla lettera *m*), dal momento che la legislazione sui dati personali non concerne prestazioni, bensì la stessa disciplina di una serie di diritti personali attribuiti ad ogni singolo interessato, consistenti nel potere di controllare le informazioni che lo riguardano e le modalità con cui viene effettuato il loro trattamento. Nell’ambito di questa esclusiva competenza statale, la legislazione vigente prevede anche un ruolo normativo, per quanto di tipo meramente integrativo, per i soggetti pubblici chiamati a trattare i dati personali, stante la necessità che i principi posti dalla legge a tutela dei dati personali siano garantiti nei diversi contesti legislativi ed istituzionali; in questi ambiti possono quindi essere adottati anche leggi o regolamenti regionali, ma solo in quanto e nella misura in cui ciò sia espressamente previsto dalla legislazione statale. La corretta collocazione della legislazione censurata, rispetto al riparto di competenze fra Stato e Regioni, non equivale, però, ad affermare conseguentemente l’incompetenza del legislatore regionale a disciplinare procedure o strutture organizzative che prevedono il trattamento di dati personali, pur ovviamente nell’integrale rispetto della legislazione statale sulla loro protezione. Secondo il giudice delle leggi, infatti, le Regioni, nelle materie di propria competenza legislativa, non solo devono necessariamente prevedere l’utilizzazione di molteplici categorie di dati personali da parte di soggetti pubblici e privati, ma possono anche organizzare e disciplinare a livello regionale una rete informativa sulle realtà regionali, entro cui far confluire i diversi dati conoscitivi (personali e non personali) che sono nella disponibilità delle istituzioni regionali e locali o di altri soggetti interessati. Il tutto deve avvenire nel rispetto degli eventuali livelli di riservatezza o di segreto, assoluti o relativi, che siano prescritti dalla legge statale

in relazione ad alcune delle informazioni, nonché con i consensi necessari da parte delle diverse realtà istituzionali o sociali coinvolte.

La Consulta, dunque, riconosce alle Regioni la potestà di intervenire, nelle materie di propria competenza, sul trattamento dei dati personali, senza violare i limiti della normativa statale e comunitaria. Dalla necessità, per le Regioni, di rispettare limiti e divieti imposti dal Codice sulla tutela dei dati personali discende l'illegittimità costituzionale dell'articolo 12 della legge regionale che, pur affermando il rispetto delle norme a tutela della *privacy*, in concreto contraddice, sotto molteplici profili, la legislazione statale e le direttive europee in materia di protezione dei dati personali nonché del comma 1 dell'articolo 13, nella parte in cui non richiama espressamente il pieno rispetto della legislazione statale sulla protezione dei dati personali.

Dott.ssa Paola Garro